

CIRCOLARE N. I / gennaio 2026

Alle Aziende associate – loro sedi

c.a. Ufficio Amministrazione del Personale
c.a. R.S.U. interne

Milano, 30 gennaio 2026

OGGETTO: novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di previdenza complementare – modifiche al d.lgs. 252/2005

La Legge di Bilancio 30 dicembre 2025, n. 199 (in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026) ha introdotto **modifiche significative alla disciplina della previdenza complementare**, con effetti su meccanismi di adesione, limiti di deducibilità fiscale e prestazioni previste all'atto del pensionamento.

Le principali novità normative, di seguito illustrate, saranno operative a partire dal **1° luglio 2026**, ad eccezione del nuovo limite di deducibilità fiscale dei contributi (di cui al successivo punto 2) in vigore già dal periodo d'imposta 2026.

I. Adesione automatica alla previdenza complementare (Art. 8 D. Lgs. 252/2005)

I.1 Introduzione del regime di adesione automatica

A decorrere dal **1° luglio 2026**, i lavoratori **dipendenti di prima assunzione** saranno automaticamente iscritti alla forma pensionistica prevista dal CCNL di riferimento (nel nostro caso FONCHIM), salvo diversa espressione di volontà. In caso di pluralità di fondi, viene individuata quella con il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale.

I.2 Conferimento del TFR e contribuzione

- L'intero *TFR* maturando viene **devoluto alla forma pensionistica**. Il *TFR* è devoluto nella diversa misura eventualmente prevista dal CCNL se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro il termine di sessanta giorni dalla data di assunzione.
- Sono dovute le ulteriori contribuzioni previste dal CCNL.
- La contribuzione minima del lavoratore non è obbligatoria solo se la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale.

- Il datore di lavoro inizia ad effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dalla data di assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla predetta data di assunzione, da cui decorre l'adesione a FONCHIM.

I.3 Comparto di investimento all'atto dell'adesione

I contributi vengono investiti in comparti di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente. L'aderente, qualora lo desideri, potrà successivamente cambiare il comparto di assegnazione secondo l'usuale procedura di "cambio comparto" prevista dal Fondo.

I.4. Rinuncia all'adesione automatica e scelta alternativa

Il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica entro **60 giorni dalla data di assunzione**, mantenendo quindi il TFR secondo il regime ordinario (art. 2120 c.c.) o scegliendo un'altra forma pensionistica di destinazione, a cui verrà devoluto unicamente il TFR maturando.

2. Deducibilità fiscale dei contributi (Art. 8 D. Lgs. 252/2005 e TUIR)

Dal periodo d'imposta 2026, il limite annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari sale da € 5.164,57 a **€ 5.300**.

3. Prestazioni al pensionamento: aumento della percentuale del montante erogabile in capitale e nuove prestazioni in forma di rendita.

3.1. Nuova percentuale massima del montante erogabile in forma di capitale

Viene introdotta la possibilità di **fruire fino al 60% del montante accumulato in forma di capitale** (dal 50% previgente e sempre scomputato delle eventuali somme percepite a titolo di anticipazione e non reintegrate) e il restante in rendita.

3.2. Nuove prestazioni in forma di rendita

Oltre alla già prevista rendita vitalizia, sono introdotte nuove prestazioni in forma di rendita:

- Rendita a durata definita
- Prelievi
- Erogazione frazionata

Di seguito ne vengono riassunte le principali caratteristiche:

3.2.1. Rendita a durata definita

La rendita a durata definita viene erogata per un numero di anni pari alla speranza di vita dell'aderente al momento della scelta della rendita stessa. La speranza di vita è determinata dall'ISTAT sulla base della tavola di mortalità generale della popolazione italiana.

La rata annuale di rendita viene quindi determinata, per ciascun anno, rapportando il montante accumulato alla data di erogazione al numero di anni residui rispetto alla predetta speranza di vita.

Il regime fiscale applicato è di particolare favore, infatti sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche maturate dal 2007 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari superiore al quindicesimo, con un minimo del 9%.

3.2.2. Prelievi

Alternativamente alla rendita vitalizia e alla rendita a durata definita è possibile optare per la forma di prelievi di importo liberamente determinabile ma nei limiti della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita, di cui i prelievi condividono il regime fiscale.

3.2.3 Erogazione frazionata

Infine, in alternativa alle rendite sopra elencate, è possibile optare per un'erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a 5 anni.

In questo caso il regime fiscale applicato è meno favorevole, infatti, sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche maturate dal 2007 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari superiore al quindicesimo, con un minimo del 15%.

A questa prima informativa seguiranno comunicazioni più specifiche sui vari temi, anche sulla base delle norme regolatorie che verranno emanate dalla COVIP in attuazione della normativa primaria.

Cordiali saluti.

FONCHIM
f.to Il Presidente
Massimo Guerranti